

N° 8458/18



ACCENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE CIVILE  
SOTTOSEZIONE SECONDA

composta dagli ill.mi signori magistrati            **OGGETTO:**

dott. Felice	Manna	- Presidente	spese di lite
dott. Luigi Giovanni	Lombardo	- Consigliere	R.G.N.: 13852/2016
dott. Antonio	Oricchio	- Consigliere	Cron.: 8458
dott. Luigi	Abete	- Consigliere rel.	Ud.: 9/1/2018
dott. Antonino	Scalisi	- Consigliere	C.C.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 13852 - 2016 R.G. proposto da:

F [ ] A [ ] - c.f. [ ] - elettivamente domiciliata in  
Catania, alla via Conte Ruggero, n. 20, presso lo studio dell'avvocato Domenico  
Barbarino che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del  
ricorso.

**RICORRENTE**

contro

COMUNE di CATANIA – c.f. 00137020871 - in persona del sindaco *pro tempore*,  
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura  
speciale in calce al controricorso dall'avvocato Marco Petino e dall'avvocato  
Daniela Macri ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della  
Corte di Cassazione.

**CONTRORICORRENTE**

avverso la sentenza n. 1147 dei 19/22.2.2016 del tribunale di Catania,

copia ad uso ufficio

1

20/18



udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete,

#### **MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con ricorso al giudice di pace di Catania depositato in data 30.4.2012 A  F  proponeva opposizione avverso il verbale n. 8457475/12/V/0 elevato dalla polizia municipale di Catania il 6.2.2012, con cui le era stata contestata la violazione di cui all'art. 7 del c.d.s. e le era stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 23,00, oltre euro 13,50 per spese di notifica.

Con sentenza n. 3595 dei 15/25.10.2012 l'adito giudice accoglieva l'opposizione, annullava l'impugnato verbale e compensava le spese di lite, disponendo il rimborso unicamente del contributo unificato.

Interponeva appello A  F  con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite.

Resisteva il Comune di Catania.

Con sentenza n. 1147 dei 19/22.2.2016 il tribunale di Catania rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.

Evidenziava il tribunale che il primo giudice aveva specificato in motivazione le gravi ed eccezionali ragioni per le quali aveva ritenuto di compensare integralmente le spese di lite; che segnatamente le aveva individuate nella complessità della problematica sollevata, afferente alla regolamentazione delle aree destinate alla sosta oraria a pagamento.

Evidenziava al contempo che la compensazione delle spese di lite costituisce esplicazione del potere discrezionale del giudice del merito, potere nella fattispecie correttamente e motivatamente esercitato.



Avverso tale sentenza ha proposto ricorso A  F ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico articolato motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da attribuirsi al difensore anticipatario.

Il Comune di Catania ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Con l'**unico motivo** la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, 2° co., cod. proc. civ.; l'inesistenza, l'illogicità, l'inconferenza, l'erroneità della motivazione.

Deduce che, al di là dell'ipotesi della soccombenza reciproca, se il giudice intende compensare le spese di lite, deve "dimostrare, mercé un dettagliato ragionamento, di ravvedere nel caso concreto la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi" (*così ricorso, pag. 12*).

Deduce che il "generico riferimento alla <complessa problematica sollevata> senza esplicitarne il significato (...) equivale a denegare una vera risposta trincerandosi dietro una mera clausola di stile o motivazione apparente" (*così ricorso, pag. 14*).

Deduce che viepiù lesiva è la sua condanna alle spese del secondo grado.

### **Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.**

Va dato atto previamente che nella fattispecie (*fattispecie in cui il giudizio in primo grado è stato introdotto il 30.4.2012 e definito con sentenza dei 15/25.10.2012*) rileva il disposto del 2° co. dell'art. 92 cod. proc. civ. (*sussequente alla novella di cui all'art. 45, 11° co., della legge 18.6.2009, n. 69 (applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 4.7.2009)*) ed antecedente alla novella di cui all'art. 13, 1° co., del dec. leg. 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10.11.2014, n. 162.



Rileva dunque il seguente dettato dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ.: "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

E' evidente che l'ipotesi *de qua* fuoriesce dall'ambito della "reciproca soccombenza" (cfr. Cass. (ord.) 23.9.2013, n. 21684, secondo cui la nozione di *soccombenza reciproca*, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in *cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo*).

D'altra parte questa Corte spiega che, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ., nella formulazione applicabile "*ratione temporis*", non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 31.5.2016, n. 11222).

E soggiunge che le "gravi ed eccezionali ragioni" - da indicarsi esplicitamente nella motivazione - che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" (cfr. Cass. 31.5.2016, n. 11217).



In questi termini va senz'altro condivisa la prospettazione della ricorrente secondo cui il riferimento operato dal primo giudice alla "complessa problematica sollevata" si risolve in una motivazione del tutto "apparente" (cfr. ricorso, pag.

14. *Il vizio di omessa motivazione ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114).*

Tanto, ben vero, a prescindere dalle argomentazioni della Frazzitta (cfr. ricorso, pagg. 10 - 11) alla cui stregua "la controversia che ha condotto alla pronuncia accessoria di compensazione delle spese non poteva ritenersi <complessa in diritto>" (così ricorso, pag. 10).

Conseguentemente va censurata e cassata la statuizione del tribunale catanese, che, appunto, ha avallato il primo *dictum*.

Non si prospetta tuttavia la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, sicché nulla osta, ai sensi dell'art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., a che la causa sia decisa nel merito, cioè con la condanna del Comune di Catania a rimborsare all'avvocato Domenico Barbarino - che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari dei gradi tutti del giudizio - le spese del giudizio di primo grado (secondo il d.m. del 20.7.2012, n. 140, pubblicato in G.U. 22.8.2012, n. 195, che, si badi, non contempla il rimborso forfetario delle spese generali) e le spese del giudizio di appello (secondo il d.m. del 10.3.2014, n. 55, pubblicato in G.U. 2.4.2014, n. 77), spese che si liquidano, come da dispositivo, in misura pressoché pari ai minimi in considerazione, oltre che dell'assoluta



modestia degli importi per cui ebbe ad esperirsi opposizione (euro 23,00 ed euro 13,50), altresì dei rilevi della stessa ricorrente e di cui a pagina 11 del ricorso ("si trattava di questione di assoluta semplicità (...); non si svolse alcuna attività istruttoria; non si esperì alcun accertamento tecnico; nessuna delle parti depositò ulteriori atti difensivi, né comparse conclusionali; la causa si definiva a seguito di UNA isolata udienza").

In dipendenza dell'accoglimento del ricorso il Comune di Catania va condannato inoltre a rimborsare all'avvocato (anticipatario) D.  B.  le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione parimenti segue pressoché secondo i minimi tariffari in considerazione dell'assoluta modestia della vicenda *de qua*.

In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 *bis* dell'art. 13 del medesimo d.p.r..

**P.Q.M.**

La Corte così provvede:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 1147 dei 19/22.2.2016 del tribunale di Catania e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Catania a rimborsare all'avvocato D.  B.  (*difensore anticipatario della ricorrente*) le spese del giudizio di primo grado, innanzi al giudice di pace di Catania, spese che si liquidano in euro 400,00, oltre euro 100,00 per esborsi (*in tale importo è ricompreso l'ammontare di euro 37,00 già riconosciuto dal primo giudice a titolo di rimborso del contributo unificato*) ed oltre i.v.a. e cassa come per legge;

**copia ad uso ufficio**

6  
M



condanna il Comune di Catania a rimborsare all'avvocato D  B   
(*difensore anticipatorio della ricorrente*) le spese del giudizio di appello, innanzi  
al tribunale di Catania, spese che si liquidano in euro 650,00, oltre euro 100,00  
per esborsi ed oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del  
15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna il Comune di Catania a rimborsare all'avvocato D  B   
(*difensore anticipatorio della ricorrente*) le spese del presente giudizio di  
legittimità, spese che si liquidano in euro 650,00, oltre euro 200,00 per esborsi  
ed oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e  
cassa come per legge;

non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r.  
n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di  
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del  
comma 1 *bis* dell'art. 13 del medesimo d.p.r..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione  
II della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2018.

Il presidente  
dott. Felice Mannarà

Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
7 6 APR. 2018

Roma,

Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO